Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, L. Dall'Oca, A. Dal Ponte, S. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
L. Binda, S. De Stefanis, S. Dimitri, Eco Ambiente Service Srl, G. Fino, L. Nardi, C. Pollet, A. Pratesi, L. Reina, S. Setti, A. Sica, L. Sorgato, G. Spanò, P. Sternieri (Progesa Srl), E. Torzuoli

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 9/85
Periodico mensile, spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 13.12.2023

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 1/2024

Editoriale - Sensibilità e cura 3

Opinione - La conferma del credito investimenti pubblicitari 2023 e i nuovi crediti 2024 5

Imposte e tasse

Imposte dirette
- Superamento del limite di € 100.000 nel regime forfetario 6
- Regimi contabili 10
- Limiti per contabilità ordinaria o semplificata 12
- Uscita dalla contabilità semplificata 14
- Ritenuta ridotta su provvigioni 16
- Credito d'imposta per beni strumentali nuovi 18
- Aspetti fiscali dei servizi di alloggio e prima colazione (bed & breakfast) 20
- Novità del decreto Proroghe convertito in legge 24
- Regime fiscale delle cripto-attività 26
- Rimborsi ricariche elettriche per auto in uso promiscuo 28
- Acquisto crediti d'imposta da parte dell'associazione professionale 30
- Perdite e trasformazione da società di capitali in società di persone 32

Iva
- Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno 34
- Presa visione della fattura e detrazione Iva 36
- Controllo dati contenuti nelle dichiarazioni di intento 38
- Rimborsi Iva nei rapporti con l'estero 40
- Esportazioni ai fini Iva 44
- Cessione di beni a cliente della Nuova Caledonia 48
- Compensi del professionista percepiti dopo la chiusura della partita Iva 50
- Comunicazione dati da parte dei gestori di piattaforme digitali 52

Imu
- Ravvedimento operoso in materia di Imu 54

Contabilità e bilancio

Scritture contabili
- Registrazione contabile del prospetto di importazione 56
- Sconti e premi in natura esposti in fattura 58
- Accantonamento indennità suppletiva di clientela 60

Scritture contabili	- Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo	**62**
	- Risarcimento danni per furto o distruzione di beni aziendali	**64**

Pratica professionale

Società	- Finanziamento della S.r.l. da parte di terzi non soci	**68**
Professionisti	- Tenuta libri contabili senza abilitazione professionale	**70**
	- Tutela della polizza professionale solo per l'attività "tipica"	**72**
Diritto del lavoro	- Disciplina delle collaborazioni sportive	**74**
	- Collaborazioni con società sportive per attività amministrative	**76**
	- Whistleblowing	**78**
Antiriciclaggio	- Trasmissione di segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) con la piattaforma Arsos del Cndcec	**80**
Privacy	- Obblighi per il titolare del trattamento dei dati	**82**
Crisi d'impresa	- Rappresentanza processuale della società: il curatore speciale	**84**
Pratiche amministrative	- "Sni-servizio nuove imprese" delle camere di commercio	**86**

Rubriche

Agevolazioni	- Agevolazioni per la transizione digitale ed ecologica	**88**
Scadenzario	- Adempimenti mese di gennaio 2024	**90**
Quesiti Agenzia Entrate	- Ravvedimento per omessa fatturazione e dichiarazione Iva	**94**
	- Ravvedimento speciale	**95**
	- Superamento della soglia di € 100.000 per i forfettari	**96**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.
L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi nei contenuti della presente pubblicazione.
Nonostante la cura dei contenuti né l'Editore né la Direzione possono assumersi la responsabilità per le conseguenze operative derivanti dall'utilizzo delle informazioni e delle indicazioni contenute nel presente volume e nella connessa banca dati.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.
Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.
*****Riproduzione vietata*****
Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - **privacy@gruppocastelli.com**
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo **www.ratio.it/privacy**

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

Stefano Nardi (1939)
Uno strappo sulla realtà

Stefano Nardi, nato nel 1939 a Rivalta sul Mincio, è un artista unico. Certo, è la caratteristica che ogni vero uomo d'arte deve avere, ma in questo caso sta a significare che la sua pittura non assomiglia a nulla di quello che, solitamente, si produce sul nostro territorio. La sua arte è proiettata fuori dai confini agresti, è lontana dai paesaggi bucolici di queste terre. Nardi è un pittore cittadino; anzi, metropolitano. Contemporaneo nell'uso dei colori dei materiali, delle tele (certe volte gigantesche) e dei temi trattati. La Galleria Menghini di Castiglione delle Stiviere ospita ancora per il mese di gennaio la sua personale "Donne…", curata dal critico Gianfranco Ferlisi.
Un'ottima occasione per vedere molti suoi ritratti di donne, oltre a essere buona occasione per ammirare le sue opere esposte, in modo permanente, nella galleria Menghini. La sua pittura è disturbante, ma non mai volgare, neppure spinosa. È un'arte, quella di Nardi, che smuove. Tocca l'inconscio poiché è spigoloso, ma la sua ricerca vuole proprio punzecchiare. Rispetta il suo sguardo, quegli occhi che, anche oggi che il tempo è passato, restano sempre alla ricerca. Nardi è un artista non domo, non in pace, non ancora giunto al vertice della sua ricerca. Per questo la sua arte è così viva, potente ed energetica. Come le sue donne, dove domina il rosso, il colore che, da sempre, ne denuncia soprusi e violenze. Una mostra, quella in corso a Castiglione, da vedere. Non ve ne pentirete.

Luca Cremonesi

In copertina:
Stefano Nardi - "The slap", 105 x 75
Ottobre 2022 - Acrilico su tela
Collezione Privata

IVA

imposte e tasse

PRESA VISIONE DELLA FATTURA E DETRAZIONE IVA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 19, D.P.R. 26.10.1972 - Interp. Ag. Entrate 26.09.2023, n. 435

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 435/2023 ha precisato che, nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non sia possibile, la "presa visione" della fattura determina l'avverarsi del presupposto formale che, unitamente al realizzarsi del presupposto sostanziale, consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione. Tuttavia, il dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva non può arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il cliente decide di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata.

SCHEMA DI SINTESI

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA	Normativa nazionale Art. 19 D.P.R. 633/1972	• Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. • Il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva, dunque, è individuabile al più tardi nella data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
	Normativa europea	• Nella sentenza 29.04.2004, C152/02 la Corte di Giustizia U.E. ha esplicitato che le disposizioni della direttiva Ue si interpretano nel senso che "il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i 2 requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che: .. la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e .. il soggetto d'imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato".
	Coordinamento delle norme	• L'applicazione dei principi unionali determina in sede di coordinamento delle norme interne, che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la **duplice condizione**: i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e ii) **(formale) del possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972. • É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura ex art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
		• Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. • Ciò, in coerenza con l'art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972, in base alla quale le fatture relative agli acquisti effettuati devono essere registrate al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
MOMENTO DI RICEZIONE DELLA FATTURA	Verifica	Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d'acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (l'art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972 richiede al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
	Regolarizzazione	Permane, in ogni caso, l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o "irregolare", il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, cc. 8 e 9-bis, ultima parte D. Lgs. 471/1997.
		Il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini, può recuperare l'imposta presentando la dichiarazione integrativa non oltre il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 57 D.P.R. 633/1972).

Aggiornato al 13.12.2023 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

FATTURA ELETTRONICA

• Impossibilità di recapito

Provv. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757

- **Nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non sia possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate**, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi per vie diverse dal SdI al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

• Ricezione della fattura

- Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla **data di presa visione** della stessa sul sito web dell'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.
- Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
- Più nello specifico, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/areetematiche/fatturazioneelettronica/guidafatturazione-elettronica/comepredisporreinviare-riceverefe/cosafasistemainterscambiofe) è precisato che «**per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta** e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; **nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di "presa visione**" (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata "Consultazione € Dati rilevanti ai fini Iva" del portale "Fatture e Corrispettivi"».

La "presa visione" della fattura determina l'avverarsi del "presupposto formale" che, in ragione dei chiarimenti forniti con la circolare 1/E/2018, unitamente al realizzarsi del "presupposto sostanziale", consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione.

PRESA VISIONE DELLA FATTURA

• Comportamento omissivo

- Nel caso in cui il cessionario/committente sia a conoscenza del fatto che:
  - .. il presupposto sostanziale (esigibilità dell'imposta) si sia realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute;
  - .. le fatture sono state emesse avendo ricevuto le copie di cortesia (assimilabili a dei documenti equipollenti) e che, quindi, era possibile perfezionare quanto prima anche il presupposto formale;
  - .. il sistema di ricezione ha avuto un mal funzionamento e che le fatture sono a disposizione nell'area riservata;
  - .. se rimane inerte, procrastinando arbitrariamente la data di "presa visione" e, quindi, anche il "dies a quo" per l'esercizio del diritto alla detrazione, assume un comportamento omissivo.
- Ciò è motivato anche dall'art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997, in base al quale, nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di non incorrere nella sanzione prescritta, il cessionario/committente ha l'onere di emettere autofattura da consegnate anche all'Amministrazione e di versare una somma pari all'Iva relativa all'operazione.

• Indetraibilità dell'Iva

- Stante il comportamento omissivo tenuto dal cessionario/committente, il ***dies a quo* per l'esercizio del diritto alla detrazione non può arbitrariamente essere protratto** fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata.
- Il contribuente, infatti, può recuperare tempestivamente il mal funzionamento del sistema e può, altresì, nelle more utilizzare le fatture di cortesia, salvo prendere visione anche successivamente delle fatture elettroniche ricevute.
- Pertanto, nel caso spiri il termine ultimo, il diritto alla detrazione non può essere esercitato. Resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni, trattandosi di facoltà contemplata dalla circolare 1/E/2018 nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture.
- In sostanza, in merito all'individuazione del dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui coesistono il presupposto sostanziale dell'esigibilità e quello formale del possesso della fattura, è necessario che il cessionario/committente in buona fede riceva tardivamente la fattura, senza essere consapevole dell'avvenuta emissione della medesima da parte del cedente/prestatore.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 13.12.2023
Riproduzione vietata

SCRITTURE CONTABILI | contabilità e bilancio

SCONTI E PREMI IN NATURA ESPOSTI IN FATTURA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI

Artt. 14 e 15 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 *- C.M. 3.08.1979, n. 25 - R.M. 22.07.1998, n. 88*

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.

SCHEMA DI SINTESI

ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE	Non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono **in conformità alle originarie condizioni contrattuali**.	**Vi concorre, invece, il valore normale** dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.
INDICAZIONE IN FATTURA	Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono deve essere sempre indicato in fattura.	**Per valore normale si intende** l'intero importo che il cessionario o il committente (al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi) **dovrebbe pagare**, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente **per ottenere i beni o servizi** in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione (art. 14 D.P.R. 633/1972).
ORIGINARIE CONDIZIONI CONTRATTUALI	La cessione gratuita dei beni deve essere "collegata" a una o più operazioni principali e deve essere **prevista, inoltre, sulla base degli accordi contrattuali originariamente stipulati fra le parti**.	Se la cessione gratuita è stata **pattuita successivamente** sarà, invece, da assoggettare a Iva.
	Nota bene: La sussistenza della preventiva pattuizione, per risultare opponibile all'Amministrazione Finanziaria, deve risultare **preferibilmente da contratti scritti o scambio di corrispondenza**.	
BENI CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA	Se, in relazione a una cessione principale di beni soggetti a una certa aliquota Iva, sono offerti prodotti soggetti ad aliquota Iva più elevata rispetto ai precedenti, si presume che l'omaggio sia concesso con preciso intento elusivo e, a tale proposito, è prevista l'imponibilità Iva con l'aliquota propria dell'omaggio medesimo.	
	Se l'operazione "principale" è costituita da beni soggetti a differenti aliquote si possono presentare 2 casi.	
	Tutti i beni ceduti a titolo oneroso hanno aliquota inferiore rispetto al bene omaggiato.	L'intero valore dell'omaggio sarà soggetto alla propria aliquota Iva.
	Alcuni dei beni ceduti a titolo oneroso hanno la stessa aliquota del bene omaggiato, mentre altri sono assoggettati ad aliquota inferiore.	La parte di valore dell'omaggio da assoggettare a Iva è quella che si riferisce proporzionalmente ai beni ceduti a pagamento e soggetti ad aliquota inferiore.
ASPETTI CONTABILI	L'art. 2425-bis, c. 1 c.c., riferendosi agli sconti di natura commerciale, ne prevede una rilevazione quali poste «rettificative» della voce A.1 ricavi e della voce B.6 del conto economico. Discorso diverso, invece, per i costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, i quali devono essere imputati nella voce B.14 «oneri diversi di gestione» del conto economico.	• Per capire se si è in presenza di uno sconto in natura o di un omaggio occorre verificare se: a) vi è un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato; b) la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità. • Infatti, le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, anche se pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non possono essere considerate gratuite, giacché queste ultime, a differenza delle prime, non sono mai legate ad altre operazioni (C.M. 25/1979).

Aggiornato al 13.12.2023 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

ASPETTI OPERATIVI

Esempio n. 1 — Fattura con esposizione di sconti in denaro

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini Iva: IT 00153450202	Identificativo fiscale ai fini Iva: IT 00286210403
Codice fiscale: 00153450202	C.F. VRDLGU54R16E897H
Denominazione: Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c.	Denominazione: Verdi Luigi
Regime fiscale: RF01 (ordinario)	Indirizzo: Via del Roseto, n. 15
Indirizzo: Via Principe di Piemonte, n. 15	Cap: 20100
Comune: Asola (MN) - Prov.: (MN)	Comune: Milano
Cap: 46041 Nazione: IT	Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 [(fattura differita art. 21, c. 4, lett. a)]		30	18.11.“n”	N1WYCR7

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Rif. documento di trasporto n. 103 del 18.11.“n”.						
	Paia di collants art. “Bimba” - sconto concordato 10% (incondizionato).	1.000	1,00	N.	10%	22%	900,00

Riepiloghi Iva e totali

Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22			900,00	198,00

Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
			Eur	1.098,00

Dati ritenuta d’acconto	Aliq. ritenuta	Causale	Importo

Modalità pagamento	Coordinate bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP02 - Assegno			30.11.“n”	1.098,00

Esempio n. 2 — Scritture contabili soggetto emittente

		Fattura emessa con esposizione di sconto in denaro.				
			18.11.n			
SP C II 1		**CREDITI V/CLIENTI**	a	**DIVERSI**		**1.098,00**
	CE A 1		a	**MERCI C/VENDITE**	**900,00**	
	SP D 12		a	**IVA C/VENDITE**	**198,00**	
		Emessa fattura n. 30 Verdi Luigi, con riduzione della base imponibile.				

Esempio n. 3 — Scritture contabili soggetto ricevente

		Fattura d’acquisto con esposizione di sconto in denaro.				
			30.11.n			
	SP D 7	**DIVERSI**	a	**DEBITI V/FORNITORI**		**1.098,00**
CE B 6		**MATERIE PRIME C/ACQUISTI**			**900,00**	
SP C II 5-bis		**IVA C/ACQUISTI**			**198,00**	
		Ricevuta fattura n. 30 Verdi Luigi, con riduzione della base imponibile.				

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 13.12.2023
Riproduzione vietata